

Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

Indice

Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

1.	Finalità della Procedura	3
2.	Normativa di riferimento	3
3.	Definizioni	4
4.	Destinatari	5
5.	Obblighi di comportamento dei destinatari	6
6.	Gestione interna e diffusione esterna delle informazioni privilegiate	6
7.	Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate da parte	della
	Società	8
8.	Ritardo della comunicazione	9
9.	Sondaggi di mercato	11
10.	Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate	12
11.	Disposizioni generali	14
12.	Entrata in vigore	15
A T T		1.0
ALL	EGATI	16

1. Finalità della Procedura

- 1.1 La presente procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate (la **Procedura**), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Be Shaping the Future S.p.A. (la **Società**), è adottata in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate, come di seguito specificata all'articolo 2.
- 1.2 La Procedura è diretta a disciplinare: (a) la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come nel seguito definite) riguardanti la Società e le Società Controllate (come di seguito definite); nonché (b) le procedure da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di tali informazioni.
- 1.3 Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.
- 1.4 La Procedura ha inoltre l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità al D. Lgs. 231/2001 e, più in generale, a leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del codice etico e del modello di organizzazione adottati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001

2. Normativa di riferimento

- **2.1** La presente Procedura è adottata in conformità:
 - (a) agli articoli 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il TUF) e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
 - (b) alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il Regolamento 596/2014), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione relativo agli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18 del Regolamento 596/2014 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
 - (c) delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione;
 - (d) alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016;
 - (e) alle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e alle relative istruzioni al Regolamento di Borsa;
 - (f) alle disposizioni in materia di gestione delle informazioni privilegiate contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A.; nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, al codice etico ed al modello di organizzazione adottati dalla Società ai sensi del richiamato D. Lgs. 231/2001.

3. Definizioni

3.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

<u>Dipendenti</u>: i dipendenti della Società e delle Società Controllate che, in ragione dell'attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate.

Informazioni Privilegiate: costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Procedura e sono soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni:

- (a) che hanno carattere preciso, ossia:
 - i) che si riferiscono ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - ii) sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti) o del relativo strumento finanziario derivato.

A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

- (b) che non sono state rese pubbliche;
- (c) concernenti direttamente o indirettamente la Società o le Società Controllate o gli Strumenti Finanziari Collegati della Società; e
- (d) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati della Società o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati, ossia che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Persone Informate:

- (a) i membri degli Organi di Amministrazione e di Controllo nonché i Dipendenti della Società e delle Società Controllate;
- (b) tutti i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di loro determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito, così come
- (c) tutti coloro i quali hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, su base regolare od occasionale, anche nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.

Registro delle Persone Informate: Registro delle Persone Informate.

Referente Informativo: il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, preposto allo svolgimento dei compiti di cui alla Procedura. In caso di impossibilità o assenza temporanea del Referente Informativo a svolgere i propri compiti di cui alla Procedura, in sua sostituzione provvederà il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998.

Società Controllate: si intendono le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, intendendosi per "controllo" quanto definito dall'articolo 93 del TUF.

Strumenti Finanziari Collegati: si intendono le azioni emesse ed in circolazione della Società e gli altri strumenti descritti dall'articolo 1, comma 2, del TUF, eventualmente emessi dalla Società e (i) ammessi alla negoziazione - ovvero per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione - su di un mercato regolamentato; (ii) negoziati - ovvero per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione - su di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF); (iii) negoziati su di un sistema organizzato di negoziazione (OTF); oppure (iv) non contemplati dai punti (i), (ii) o (iii), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

4. Destinatari

- **4.1** Tutte le Persone Informate sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dalla presente Procedura, per quanto a ciascuna di esse applicabili.
- **4.2** Il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell'ambito delle strutture interne della Società o delle Società Controllate, consegna copia della presente Procedura alle Persone Informate, unitamente al modulo di cui all'Allegato 2, rispettivamente:
 - (a) all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate ed il Referente;
 - (b) all'atto dell'assunzione, per quanto riguarda i Dipendenti; ovvero
 - (c) all'atto di conferimento dell'incarico per quanto riguarda le altre Persone Informate.
- 4.3 Ogniqualvolta la Procedura sia stata modificata e/o integrata, il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell'ambito delle strutture interne della Società o delle Società Controllate, provvede a trasmettere alle Persone Informate copia della Procedura, come integrata e/o modificata.
- 4.4 Le Persone Informate che hanno ricevuto copia della presente Procedura e che sono iscritte al Registro di cui all'art.10, sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire al Referente Informativo il modulo riportato nell'Allegato 3, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione della presente Procedura, restando tuttavia inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del suddetto modulo.
- **4.5** Il Referente Informativo, con l'ausilio delle strutture interne della Società, conserva i moduli compilati, sottoscritti e restituiti ai sensi del precedente paragrafo 4.4.

5. Obblighi di comportamento dei destinatari

- 5.1 Le Persone Informate sono tenute a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza. Le Informazioni Privilegiate devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile. Gli accadimenti che possono in qualsiasi momento mettere a rischio la sicurezza delle Informazioni Privilegiate (quali, ad esempio, lo smarrimento di documentazione) devono essere comunicati senza indugio al Referente Informativo.
 - 5.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 184 e seguenti del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, le Persone Informate non possono: (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari Collegati (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l'ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate; (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni sub (a); (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
 - **5.3** È fatto assoluto divieto alle Persone Informate di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate non ancora comunicate al mercato a norma della presente Procedura.

6. Gestione interna e diffusione esterna delle Informazioni Privilegiate

- **6.1** Consiglio di Amministrazione della Società. Il consiglio di amministrazione della Società provvede alla nomina e revoca del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze, in conformità alla presente Procedura.
- 6.2 Amministratore Delegato della Società. La valutazione circa la natura privilegiata dell'informazione e, quindi, della necessità o meno di procedere ad una comunicazione al mercato (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del ritardo di cui al paragrafo 8 che segue), è effettuata tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata di cui al paragrafo 3.1 della Procedura. Tale valutazione è di competenza dell'Amministratore Delegato (ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione), sentito il responsabile della funzione legale. Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato (ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) può riservare la valutazione al Consiglio di Amministrazione, rimettendo a quest'ultimo la decisione in merito.

Qualora, ad esito della valutazione di cui al paragrafo che precede, l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione, se la decisione è stata rimessa a quest'organo:

• ravvisino la natura non privilegiata dell'informazione, si attiveranno, se del caso, al fine di

garantire comunque la riservatezza dell'informazione;

• ravvisino la natura privilegiata dell'informazione, si attiveranno affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui al paragrafo 8) garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di esecuzione UE 1055/2016 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Inoltre e più in generale, l'Amministratore Delegato della Società:

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali ed i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- (b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte dell'Investor Relation Manager della Società che siano già stati previamente condivisi con le competenti funzioni aziendali tempo per tempo coinvolte sulla base al contenuto e del merito dell'informazione.

Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società, o da diverso soggetto da esso incaricato.

6.3 Referente Informativo. Il Referente Informativo:

- (a) assicura, con l'assistenza ed il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
- (b) avvalendosi delle strutture interne della Società, supporta l'Investor Relation Manager nella cura dei rapporti con gli organi di informazione e nella redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate da sottoporre –per il tramite dell' Investor Relation Manager all'approvazione dell'Amministratore Delegato secondo quanto indicato dal paragrafo 6.2 che precede.
- **6.4** I comunicati stampa contenenti un'informativa di natura contabile/finanziaria sono predisposti con l'ausilio del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998.

6.5 Società Controllate. I Consigli di Amministrazione delle Società Controllate:

- (a) hanno la responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la propria società;
- (b) per il tramite dell'Amministratore a ciò delegato, ovvero delle rispettive strutture interne, comunicano senza indugio all'Amministratore Delegato della Società ed al Referente Informativo ogni Informazione Privilegiata che riguardi la propria società.
- 6.6 Persone Informate. Qualsiasi Persona Informata che ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuta a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società o delle Società Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

Il Referente Informativo deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato della Società in merito a ciascuna segnalazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo.

L'Amministratore Delegato procederà alla valutazione della natura dell'informazione secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2 che precede.

7. Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate da parte della Società

7.1 La Società:

- (a) tramite l'Investor Relation Manager della Società, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- (b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- (c) comunica le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni
- (d) pubblica e conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.
- 7.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 7.1 avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - (a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
 - (b) l'identità dell'emittente (ragione sociale completa);
 - (c) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
 - (d) l'oggetto dell'Informazione Privilegiata;
 - (e) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
- **7.3** Il sito internet della Società, sul quale vengono pubblicate le Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente articolo 7.1 lett. (d):
 - (a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - (b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
 - (c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.
- 7.4 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

- **7.5** In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.
- **7.6** Quanto previsto dall'articolo 7.5 trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

8. Ritardo della comunicazione

- **8.1** La Società può ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al pubblico; (b) appare probabile che il ritardo nella comunicazione non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico; (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.
- 8.2 La Società può, sotto la propria responsabilità e fatte salve le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, ritardare la comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento.
- 8.3 La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'informazione privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, spetta all'Amministratore Delegato ovvero in caso di sua assenza o impedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione, se la decisione è stata rimessa a quest'organo dall'Amministratore Delegato. Nell'assumere la decisione sul ritardo, dovrà essere acquisito il parere della competente funzione legale e dovranno essere valutati sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico, sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.
- **8.4** In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, la Società è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.
- 8.5 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE 1055/2016 e secondo quanto stabilito da Consob con la comunicazione n. 0061330 dell'1 luglio 2016, nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata la Società dovrà senza indugio, una volta che l'informazione sia stata resa pubblica, darne comunicazione per iscritto alla Consob, al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione". La comunicazione ha lo scopo di fornire all'Autorità le informazioni oggetto del ritardo, le motivazioni del ritardo, la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata, la spiegazione circa la modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8.1 ed ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari Collegati.
- **8.6** Nei casi in cui la Società decida di valutare di autorizzare un ritardo, il Referente Informativo dovrà predisporre e conservare un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- (a) data e ora:
 - i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al precedente articolo 8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- **8.7** Il Referente Informativo deve inoltre curare qualsiasi modifica successiva delle informazioni contenute in tale documento.
- **8.8** In tutti i casi in cui il ritardo sia autorizzato, il Referente deve predisporre un documento che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - (a) l'identità dell'emittente (ragione sociale completa);
 - (b) la data e l'ora in cui l'Informazione Privilegiata ha avuto origine;
 - (c) quando è stato deciso di ritardarne la comunicazione e quando la Società intende terminare il ritardo;
 - (d) l'identità della persona/organo responsabili della decisione del ritardo, delle persone che assicurano il monitoraggio della permanenza delle condizioni che permettono il ritardo, delle persone responsabili della pubblicazione delle informazioni e delle persone responsabili della notifica del ritardo alla Consob (nome, cognome, posizione presso l'emittente);
 - (e) estremi di contatto del soggetto responsabile della notifica;
 - (f) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
 - (g) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (h) evidenza del rispetto degli obblighi normativi, ovvero delle modalità utilizzate per prevenire l'accesso a tali informazioni a persone non autorizzate e le disposizioni messe in atto in caso non sia più garantita la confidenzialità di tali informazioni.
- **8.9** Tale documento deve essere conservato dalla Società su un mezzo durevole.
- **8.10** Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizia, per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alle applicabili disposizioni normative, l'Amministratore Delegato e l'Investor Relations Manager della Società si

attiveranno per darne integrale comunicazione al pubblico senza indugio.

9. Sondaggi di mercato

- 9.1 Il sondaggio di mercato è una comunicazione di informazioni ad uno o più potenziali investitori anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, e può essere effettuato da parte di un emittente. I sondaggi di mercato prevedono numerosi obblighi in carico a chi li effettua, in quanto possono comportare la comunicazione di Informazioni Privilegiate.
- **9.2** Il Consiglio di Amministrazione valuta il sondaggio al fine di appurare se comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate.
- **9.3** Alla persona che riceve il sondaggio di mercato sarà notificata una comunicazione scritta dal Referente Informativo, su istruzione del Consiglio di Amministrazione della Società, nella quale sarà specificato il divieto ad utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle:
 - (a) per acquisire o cedere gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
 - (b) tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
- **9.4** La persona che riceve il sondaggio dovrà notificare al Referente Informativo apposita comunicazione scritta nella quale sia riportato il suo consenso a ricevere Informazioni Privilegiate nonché l'assunzione del proprio obbligo a mantenerle riservate.
- 9.5 Il Referente Informativo assicura che sia tenuta traccia delle informazioni scambiate nell'ambito di un sondaggio nelle diverse modalità di comunicazione (oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche, audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche). Potranno essere previste delle linee telefoniche registrate ovvero la registrazione delle riunioni e, in tal caso, sarà richiesto il consenso di chi riceve le informazioni alla registrazione.
- **9.6** Prima di effettuare un sondaggio, il Referente Informativo predispone la seguente documentazione:
 - (a) un documento che riporti l'identità delle persone che ricevono il sondaggio, comprese le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto delle persone che ricevono il sondaggio, la data e l'ora di ogni comunicazione effettuata ed i recapiti di tali persone;
 - (b) un documento che riporti le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, incluse le eventuali modifiche o integrazioni successive. Il documento dovrà riportare il set informativo minimo di informazioni specifiche prestabilito dalla normativa, differenti a seconda che il sondaggio preveda la comunicazione di Informazioni Privilegiate o meno.

- **9.7** Il Referente Informativo dovrà anche curare la predisposizione di un documento che elenchi l'identità delle persone che dichiarano di non voler ricevere il sondaggio.
- **9.8** Il Referente mantiene copia di tutta la documentazione prodotta e la seguente documentazione aggiuntiva per almeno 5 anni dal sondaggio:
 - (a) il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni e a mantenerle riservate:
 - (b) il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a registrare le telefonate/le riunioni;
 - (c) tutte le comunicazioni avvenute per lo svolgimento del sondaggio, incluse le eventuali registrazioni di telefonate o di riunioni audio o video, corrispondenza e verbali, in caso di riunioni firmati da entrambe le parti.

10. Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate. Norme generali

- **10.1** La Società ha istituito il Registro delle Persone Informate, tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
- 10.2 Il Referente Informativo, avvalendosi delle strutture interne della Società, provvede senza indugio ad iscrivere le Persone Informate che hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate nel Registro delle Persone Informate, ed informa tempestivamente dette Persone Informate iscritte:
 - (a) della loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate e degli aggiornamenti che le riguardano;
 - (b) delle previsioni della presente Procedura. .
- **10.3** Il Registro delle Persone Informate è tenuto in un formato elettronico che garantisca, in ogni momento:
 - (a) che l'accesso al Registro delle Persone Informate sia limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
 - (b) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate; (c) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.
- 10.4 Il Referente Informativo trasmette l'elenco delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate alla Consob non appena possibile, dietro sua richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it.

Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro delle Persone Informate

- 10.5 Il Registro delle Persone Informate è composto da due sezioni, una relativa alle Persone Informate che hanno accesso permanente alle Informazioni Privilegiate e l'altra relativa alle Persone Informate che hanno accesso occasionale a tali informazioni. Un modello di registro che riflette tale suddivisione e che riporta le informazioni che il Registro delle Persone Informate deve contenere è accluso quale Allegato 1 alla presente Procedura.
- 10.6 Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è inserita una nuova sezione nella parte del Registro delle Persone Informate dedicata all'iscrizione dei soggetti che abbiano accesso occasionale a tali informazioni.
- **10.7** Le informazioni relative alle Persone Informate sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Modalità di tenuta del Registro

- 10.8 Il Registro delle Persone Informate è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all'iscrizione delle Persone Informate, al tempestivo aggiornamento dei relativi dati ed alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.
- 10.9 Per rendere più efficace l'istituzione e l'aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione e di controllo, nonchéle competenti strutture interne, della Società e delle Società Controllate comunicano tempestivamente al Referente Informativo ovvero alle persone da questi incaricate i nominativi ed i relativi dati delle Persone Informate, nonché gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.
- 10.10 Il Referente Informativo comunica alle Persone Informate (mediante invio del modulo sub Allegato 2 alla Procedura) la loro iscrizione nel Registro delle Persone Informate, nonché la relativa cancellazione e gli aggiornamenti dei dati in esso contenuti. Il Referente Informativo provvede altresì ad informare le Persone Informate degli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Obblighi delle Persone Informate

- **10.11** Le Persone Informate sono tenute a conformarsi alle disposizioni contenute nella presente Procedura.
- **10.12** Le Persone Informate adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, le Persone Informate ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

11. Disposizioni generali. Sanzioni

- 11.1 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società o delle Società Controllate, ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente valutare di intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 11.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura da parte di Dipendenti, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, ivi compreso, nei casi più gravi, il licenziamento e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
- 11.3 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione anche senza preavviso o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle vigentinormative.

Modifiche ed integrazioni

- 11.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina applicabile. In particolare, la Procedura sarà tempestivamente modificata e/o integrata a seguito dell'adeguamento della normativa italiana, primaria e secondaria, alle previsioni di cui Regolamento 596/2014 (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
- 11.5 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura.

Comunicazioni

- **11.6** Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto come segue:
 - (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo RI.Be@be-tse.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

BE Shaping the FutureS.p.A. Viale dell'Esperanto n. 71 00144 - ROMA (b) se indirizzata alle Persone Informate, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 alla presente Procedura;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo alle Persone Informate; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

12. Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1 (Modello 1 del Regolamento di esecuzione UE 347/2016)

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate – Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Ī	Nome	Cognome	Cognome di	Numeri di	Nome e indirizzo	Funzione e	Ottenuto	Cessato	Data	Numero di	Numeri di	Indirizzo privato	
	del titolare	del titolare	nascita del	telefono	dell'impresa	motivo	(data e ora in	(data e ora	di	identificazion	telefono	completo	l
	dell'accesso	dell'accesso	titolare	professionali		dell'accesso a	cui il	in cui il	nascita	e nazionale	privati	(via, numero civico,	l
			dell'accesso	(linea telefonica		informazioni	titolare ha	titolare ha		(se applicabile)	(casa e cellul	località, CAP,	l
			(se diverso)	professionale		privilegiate	ottenuto	cessato di			personale)	Stato)	l
				diretta fissa e			l'accesso a	avere					l
				mobile)			informazioni privi	accesso a					l
								informazio					l
								ni					l
								privilegiate)					l
Ī													l
													l
													l
													l
													l
													l

[testo]	[testo]	[testo]	[numeri	[indirizzo	[descrizione del	[aaaa-mmgg,	[aaaa-mmgg,	[aaaa-	[numero e/o te	[numeri	[indirizzo privato
			(senza spazi)]	dell'emittente/partec i	della funzione	hh:mm	hh:mm	mm-gg]		(senza spazi)	
				al mercato delle quote	motivo della	UTC]	UTC]				del titolare dell'acces
				emissioni/piattaform a	presenza						- via e numer
				d'asta/commissario	nell'elenco]						civico
				d'asta/sorvegliante d'a							- località
				terzo del							- CAP
				titolare dell'accesso]							- Stato]

(Modello 2 del Regolamento di esecuzione UE 347/2016)

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)] Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titol dell'accesso	Cognome del dell'accesso	Cognome di nascita del tit dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazion e nazionale (se applicabile)	Numeri di tel privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza s	[indirizzo dell'emittente/partecipa r mercato delle quote emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh UTC]	[aaaa- mm-gg]	[numero e/o tes	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato compl titolare dell'accesso - via e numero civ - località - CAP - Stato]

ALLEGATO 2

Schema 1 - Lettera di iscrizione nel Registro delle Persone Informate (Comunicazione da inviare alle Persone Informate)

Gent					
informazioni priv tse.it), La informa Shaping permanente/occa	vilegiate" di Be o che i Suoi da the asionale	Shaping the Futur ti personali sono st Future	come riflesse nella "le S.p.A. (la Procedu ati inseriti nel Regist S.p.A.,	ura, disponibile sul ro delle Persone In nella	sito www.be- aformate di Be sezione , per la
devono attenersi legge in materia particolare, quant	a quanto dispo di informazion to previsto dagl	osto dalla Procedur i privilegiate può c i articoli 184 e segue	ormazioni Privilegiato a; e (b) l'inosservanz onfigurare illeciti pe enti del D. Lgs. 58/19 Illa società (ex. D. Lg	a delle applicabili (nali o amministrati 1998) e può dare luo	disposizioni di ivi (incluso, in
indirizzate all'atte	enzione del Ref	erente Informativo	effettuate ai sensi c ed inviate (i) via post accomandata con av	a elettronica al segu	aente indirizzo
Be Shaping the F	uture S.p.A.				
Viale dell'Esperai	nto n. 71				
ROMA					
	,	lì			
(luogo)		(data)			

Il Referente Informativo di Be Shaping the Future S.p.A.

Schema 2 - Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle Persone Informate

Gent.							
informazioni privilegiate" di Be Sl	zioni normative, come riflesse nella "Procedura per il trattamento delle haping the Future S.p.A. (la Procedura , disponibile sul sito www.be						
codice fiscale, società di appartener	nto dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, nza, motivo dell'iscrizione nel Registro delle Persone						
indirizzate all'attenzione Referente	Le ricordiamo che tutte le comunicazioni da Lei effettuate ai sensi della Procedura dovranno essere ndirizzate all'attenzione Referente Informativo ed inviate (i) via posta elettronica al seguente indirizzo RI.Be@be-tse.it, ovvero (ii) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente ndirizzo:						
Be Shaping the Future S.p.A.							
Viale dell'Esperanto n. 71							
ROMA							
, lì (luogo)	(data)						
Il Referente Informativo di Be Sha	ping the Future S.p.A.						
Per accettazione e presa d'atto,							
, lì							
(luogo)	(data)						
(firma)							

Schema 3 - Lettera di cancellazione dal Registro

Gent		
informazioni privilegiat	vili disposizioni normative, come riflesse nella "Procedura per il trattamento de " di Be Shaping the Future S.p.A. (la Procedura , disponibile sul sito www.b data	
personali oggetto di tr	della Sua iscrizione nel Registro delle Persone Informate. Pertanto, i suoi da attamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo) saranno cancellati ai sensi dell'articolo 10.8 della Procedura.	
indirizzate all'attenzione	le comunicazioni da Lei effettuate ai sensi della Procedura dovranno esse Referente Informativo ed inviate (i) via posta elettronica al seguente indirizz (ii) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguen	zo
Be Shaping the Future S	p.A.	
Viale dell'Esperanto n. '	1	
ROMA		
(luogo)	, lì	
Il Referente Informative	di Be Shaping the Future S.p.A.	
Per accettazione e presa		
	, lì	
(luogo)	(data)	

ALLEGATO 3

Presa di conoscenza e accettazione da parte della Persona Informata

Io so	ottoscritto/a, nella
mia	qualità di,
•	preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di Be Shaping the Future S.p.A., nella sezione occasionale/permanente; attestato di avere ricevuto copia della "Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate" di Be Shaping the Future S.p.A. (la Procedura) e di averne letto e compreso le disposizioni; consapevole degli obblighi posti a suo carico dalla Procedura e dalle applicabili disposizioni normative (ivi incluso quanto previsto dagli articoli 184 e seguenti del D. Lgs. 58/1998);
tutto	o ciò premesso:
(a)	dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
(b)	indica i seguenti recapiti personali:
	numero di tel
	numero di fax
	indirizzo e- mail

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (il "Regolamento"), la società Be Shaping the Future S.p.A., con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, Partita IVA n. 01483450209 (la **Società**), in qualità di titolare del trattamento, fornisce all'interessato cui si riferiscono i dati personali, l'informativa inerente al relativo trattamento.

a) Finalità e base giuridica

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente (i) per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società. La base giuridica del trattamento per le predette finalità è l'adempimento degli obblighi di legge rispettivamente contenuti nell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR), in conformità a quanto richiesto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento e in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è obbligatorio in quanto necessario per garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e, più precisamente, di garantire la trasparenza delle operazioni compiute dall'interessato in qualità di soggetto rilevante o persona legata a soggetti rilevanti della Società.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

- I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle autorità preposte alla vigilanza (e.g. CONSOB) e ad altre pubbliche autorità che ne facciano richiesta, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub A), in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi). I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti e in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizioni di legge e/o regolamentari.
- I dipendenti e consulenti del titolare del trattamento, preposti alla supervisione e/o svolgimento degli adempimenti delle formalità inerenti alle finalità di cui sub A), potranno venire a conoscenza dei dati personali raccolti.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo massimo di 5 anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

f) I diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ossia il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la modifica o la cancellazione, di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Per l'esercizio dei diritti è possibile inviare una richiesta mediante lettera raccomandata all'indirizzo: Viale dell'Esperanto n. 71 - Roma, o per posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato depo@be-tse.it, all'attenzione dell'ufficio legale di Be Shaping the Future S.p.A.. La Società ha nominato ex art. 37 ss. del Regolamento un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l'incarico presso la sede della Società e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali all'indirizzo al medesimo indirizzo di posta elettronica: depo@be-tse.it.

L'interessato ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma) per far valere i diritti ad esso spettanti in relazione al trattamento dei suoi dati personali.

	, lì
(luogo)	(data)
(firma)	